



TRIBUNALE DI VELLETRI

N. 2783/2025 R.G.

UDIENZA 16/4/2026

Il Presidente di Sezione, dott. Renato Buzi

premesse

- che è stata disposta la "*trattazione scritta*" della causa;
 - che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
 - che le parti hanno depositato note scritte;
 - che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281 *sexies* c.p.c.);
 - che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza;
 - che, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a "*trattazione scritta*";
- tanto premesso,*

il Giudice,

dà lettura *virtuale* del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "*trattazione scritta*".

Velletri, 16/4/2026

Il Presidente di Sezione
(dott. Renato Buzi)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281 *sexies* c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 2783, Ruolo Generale dell'anno 2025, all'udienza **16/4/2026**, a trattazione scritta, con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione, vertente

TRA

Parte_1 difesa e rappresentata da Avv. Luca Marcello, come da procura alle liti in atti;

ATTORE

E

Controparte_1 difesa e rappresentata da Avv. Lucio Ghia, come da procura alle liti in atti;

CONVENUTA

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;

CONCLUSIONI: COME IN ATTI.

MOTIVAZIONE

Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la *"concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"*.

Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della *"concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"*. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata *"mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa"* e la *"esposizione delle ragioni in diritto"* anche con riferimento a *"precedenti conformi"*, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.

Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.

La **Controparte_1** aveva richiesto - e poi ottenuto - l'impugnato decreto ingiuntivo nei confronti di **Parte_1** per esposizione debitoria derivante dal rapporti indicato nel ricorso, come risultante dalla documentazione prodotta con l'istanza ingiuntiva.

L'intimato proponeva opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, eccependo l'incompetenza del giudice adito e contestando il merito della pretesa. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La società ingiungente, costituendosi, aderiva all'avversa eccezione di incompetenza, deducendo quanto si interfoglia, per semplicità espositiva.



1. ADESIONE ALL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA.

1.1 In via pregiudiziale, l'opponente eccepisce l'incompetenza di codesto Tribunale in favore di un Collegio Arbitrale da nominarsi ex artt. 806 e ss. c.p.c., in virtù della clausola compromissoria presente nell'art. 26 del menzionato contratto di subappalto da cui trae origine la pretesa creditoria dell'opposta.

Edil MTM, nell'aderire all'eccezione sollevata da controparte, chiede all'Ill.mo Tribunale adito di concedere termine alle parti per riassumere il giudizio innanzi ad un Collegio Arbitrale che sarà nominato ai sensi e per gli effetti della disposizione contenuta nel predetto articolo

4

del contratto di subappalto, con compensazione delle spese di lite per le motivazioni che seguono.

In primo luogo, il giudizio monitorio è un procedimento sommario *inaudita altera parte*, all'interno del quale viene riconosciuto il diritto di credito fatto valere dal ricorrente, senza possibilità di contraddittorio tra le parti in causa.

Vista la particolarità di tale procedimento, il potere di emettere il decreto d'ingiunzione è devoluto esclusivamente al Giudice ordinario e non anche agli arbitri.

Dunque, qualora il creditore ricorrente si limiti a richiedere un'ingiunzione di pagamento discendente da un contratto avente clausola compromissoria, quest'ultimo non viola alcuna competenza, proprio perché gli arbitri non detengono l'autorità necessaria per emettere decreti ingiuntivi.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che *"L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.* (Cass. civ. Sez. I, n. 8166/1999; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Civ. Sez. VI, n. 9035/2019; Cass. Civ. SS.UU., n. 21550/2017).

Attesa la giurisprudenza di cui sopra, Edil MTM ha correttamente adito il giudice ordinario per richiedere l'ingiunzione nei confronti della Imaco, non avendo alcun obbligo di nominare *a priori* gli arbitri ex art. 36 del contratto di subappalto.

Successivamente, avendo Imaco proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato dalla Edil MTM ed essendo stato incardinato un giudizio ordinario di cognizione, in virtù dei menzionati principi della Cassazione, l'esponente società dichiara di aderire alla pregiudiziale

5

eccezione di incompetenza sollevata con devoluzione della controversia al collegio arbitrale che sarà nominato.

1.2 Posto quanto sopra, la Edil MTM rileva che l'eccezione pregiudiziale subordinata sollevata da controparte, relativa all'eventuale competenza del Tribunale di Roma per tale controversia, è da ritenersi pacificamente superata alla luce dell'espressa adesione dell'opposta all'incompetenza di codesto Tribunale di cui al precedente paragrafo.

Per i suesposti motivi, l'odierna scrivente chiede all'Ill.re Giudice di voler dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Velletri concedendo termine per la riassunzione del giudizio dinanzi ad un collegio arbitrale, con compensazione delle spese di lite poiché l'esponente società ha legittimamente adito la via monitoria in virtù dei principi di diritto enunciati dalla menzionata giurisprudenza di legittimità.

La causa era istruita documentalmente, risultando superflua ogni ulteriore attività istruttoria.

All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.

In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisorii, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023 e Cass. 32358/2023 e Cass. S.U. 17603/2025).

Va a tal punto rammostrato come la Corte di Cassazione abbia statuito che *"L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. Civ., che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenze e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia, l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione,*

dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione" (Cass. 6106/2006).

Inoltre, "L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa" (Cass. 25180/2013; Cass. 15017/2022; Cass. 21300/2024).

Applicando i suddetti principi anche al caso di specie, in cui, pur trattandosi di eccezione fondante sulla clausola compromissoria convenuta nel contratto inter-partes, si registra l'adesione all'eccezione dell'opponente ad opera dell'opposto (v. memoria 6/3/2026: "(...) **1. ADESIONE ALL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA.** 1.1 In via pregiudiziale, si ribadisce l'adesione all'eccezione sollevata da controparte in merito all'incompetenza di codesto Tribunale. Si reitera dunque la richiesta di concessione di termine per la riassunzione del giudizio innanzi ad un Collegio Arbitrale da nominarsi ai sensi dell'art. 26 del contratto di subappalto, con compensazione delle spese di lite. All'uopo si evidenzia che il procedimento monitorio incardinato dall'esponente società esula dalle disposizioni 2 contenute nel predetto art. 26, essendo il medesimo un procedimento sommario inaudita altera parte, e pertanto di esclusiva pertinenza del Giudice ordinario (Cass. Civ. SS.UU., n. 21550/2017). Ne consegue che **CP_1** abbia legittimamente adito il giudice ordinario al fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento nei confronti di **Pt_1**, per poi aderire all'eccezione di incompetenza sollevata (...)"), il Tribunale **revoca** il decreto ingiuntivo impugnato, in forza dell'incompetenza del Giudice ordinario.

Nulla sulle spese per le ragioni suddette.

Visto l'art. 281 sexies c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo impugnato (n. 702/2025 del 26/4/2025), per incompetenza dell'adito Giudice ordinario, attesa la

previsione di clausola compromissoria per arbitrato rituale prevista dall'art. 26 del contratto *inter-partes* azionato in via monitoria;

2. nulla sulle spese.

Velletri, 16/4/2026

Il Presidente di Sezione

Dott. Renato Buzi